



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio G. Provazza, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4450/2016 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente

TRA

Giovanni TORTORICI (CF TRTGNN38E19I881J), **Maria Donata TORTORICI** (CF TRTMDN65S46D122I), **Domenico CAPUTI** (CF CPTDNC65D17D086B), **Carmela BRUNO** (CF BRNCML68C52D086D) e lo **STUDIO LEGALE TOROTORICI PROFESSIONSII ASSOCIATI** (P.Iva 02250910789), in persona del legale *r.p.t.*, elettivamente domiciliati in Cosenza, via Sabotino n. 55, presso lo studio dell'avv. Laura Carratelli che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Romei giusta procura in atti;

Attori

E

Simona COSCARELLA (CF CSCSMN65L55D086Q), elettivamente domiciliata in Cosenza, P.zza Loreto n. 35, presso lo studio dell'avv. Pietro Greco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

Convenuta

OGGETTO: Lodo arbitrale irrituale. Impugnazione.

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in epigrafe indicati, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa di nullità ovvero di annullamento o di inefficacia del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico in data 5.05.2016 ed accertare, in conseguenza del recesso azionato dal socio uscente, l'integrale soddisfazione delle ragioni azionate sulla base delle somme già versate ovvero, in subordine, la rimanenza di un importo pari ad € 57.044,56.

Nello specifico deducevano che Simona Coscarella, in precedenza socia dello Studio Legale Tortorici – Professionisti Associati, a seguito della comunicazione del proprio recesso dall'associazione (14.4.2010), adiva il Presidente dell'Ordine degli Avvocati per la nomina dell'Arbitro unico al fine di definire la controversia nascente dal mancato pagamento di quanto di sua spettanza in riferimento al valore della quota e alle attività correnti, dalla stessa quantificati rispettivamente in € 24.750,00 ed oltre € 750.000,00; che a seguito dell'instaurazione del procedimento arbitrario, all'udienza del 4.04.2015 veniva eccepita dagli odierni attori la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria contenuta nello Statuto dell'Associazione perché in contrasto con l'art. 34 D.lgs n. 5/03; che all'udienza del 30.05.2014 veniva dato incarico al CTU di quantificare il valore della quota di pertinenza della convenuta "tenuto conto altresì delle posizioni in essere a quella data"; che veniva rinnovato l'incarico peritale nominando un nuovo CTU; infine, che in data 5.05.2016 la controversia veniva definita con il deposito del lodo.

Deducevano la nullità del lodo perché emesso in carenza di potere, essendo la clausola compromissoria affetta da nullità sopravvenuta, con la conseguenza che la controversia non poteva ritenersi più compromettibile; nel merito, lamentavano un eccesso di mandato, essendo il giudizio fondato secondo diritto e non secondo equità, nonché l'errore della decisione generato da una valutazione distorta degli elementi fattuali portati all'attenzione dell'arbitro.

Si costituiva Simona Coscarella la quale resisteva alla domanda e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna delle somme accertate nel giudizio arbitrale.

La causa veniva istruita con l'ausilio del CTU nominato con ordinanza del 12.2.2018.



All'udienza del 10.01.2020 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc..

Il Tribunale osserva, preliminarmente, che è incontestata la natura di arbitrato irrituale azionato dalla convenuta in ragione della clausola contrattuale contenuta dell'art 12 dell'Atto costitutivo, che, come è noto, si caratterizza per essere uno strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una equa composizione degli opposti interessi riconducibile alla volontà delle parti. Dalla natura negoziale dell'arbitrato libero ne consegue che il relativo lodo è impugnabile (fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha previsto, con il nuovo art. 808 ter c.p.c., l'annullabilità del lodo in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato) soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso.

Prima di esaminare gli asseriti vizi di cui sarebbe affetta la pronuncia arbitrale, appare necessario vagliare la censura relativa alla nullità del lodo per contrasto con l'art. 34 del D.lgs 5/2003.

Sul punto non si condivide la contestazione mossa da parte convenuta in ordine all'inammissibilità di tale censura, atteso che siffatto profilo attiene alla stessa compromettibilità della vertenza e dunque all'operatività della clausola compromissaria, la cui validità incide sulla potestà di decidere conferita all'Arbitro sulla base dell'art. 12 dell'Atto costitutivo.

La domanda sul punto non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente osservato che nel caso di specie non appare essere in contestazione la natura associativa dello "Studio Legale Tortorici Professionisti Associati", come del resto emerge dallo Statuto ed in particolare dall'art. 11 in cui si prevede la applicazione delle norme sulle società semplici ove compatibili.

L'associazione professionale costituisce, difatti, un fenomeno regolato dall'art. 36 c.c. secondo cui l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati e, sul punto, la giurisprudenza in



tema di associazione professionali ha chiarito che gli associati “ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati” stabilendo che “il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Cass. n. 15694 del 2011).

Ove anche l’associazione possa ritenersi un centro di imputazione autonoma degli interessi (accertamento che esula dal presente giudizio), ciò non snatura la veste associativa attribuita dai singoli associati e ciò vale anche nell’ipotesi (come nel caso di specie) in cui tra le clausole inserite per regolare le vicende dell’associazione, viene fatto un rinvio alle norme della società semplice ove “compatibile”. Proprio la previsione del preventivo vaglio sulla compatibilità delle norme dettate in tema di società semplici (previsto dall’art. 11 dello Statuto) è la riprova che il modello assunto dai soci è di tipo associativo, non potendo tale rinvio incidere sullo schema suddetto concordemente adottato in sede di costituzione.

Ciò detto, a parere di chi scrive, deve ritenersi non applicabile l’art. 34 D.lgs 5/03 anche alle associazioni professionali, stante il chiaro disposto della modifica normativa rivolta in via esclusiva alle società. Difatti, il D.lgs n. 5/2003 è stato emanato sulla base della legge 3 ottobre 2001, n. 366 che delegava il Governo ad attuare una riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative nonché ad introdurre nuove norme per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12. Quest’ultima disposizione, al comma 3, delegava il Governo, nello specifico, in ordine alla possibilità che gli statuti delle società commerciali potessero contenere clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1.

Non si ignora che all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo sopra menzionato sono sorte alcune incertezze interpretative riguardanti l’applicazione dell’art 34 sia all’ipotesi di clausole difformi azionate nell’ambito di lodi irrituali che con riferimento alle società di persone e che tali questioni siano state risolte positivamente dalla recente giurisprudenza (si v. Cass. del 9 dicembre 2010, n. 24867; Cass del 24.10.2016 , n. 21442), tuttavia, il presupposto applicativo deve ritenersi circoscritto alla



materia societaria, fenomeno ontologicamente distinto da quello associativo, dove è assente il requisito dell'attività di impresa tipicamente finalizzato alla produzione di beni o servizi destinati ad essere ceduti a terzi. Né tantomeno può applicarsi analogicamente alle associazioni l'articolo 34 tenuto conto che lo stesso, introducendo un'ipotesi di nullità delle clausole arbitrali che non prevedano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, necessità di una stretta interpretazione, attesa la natura di norma eccezionale che deroga al principio di autonomia privata e per questo non estensibile analogicamente, stante il divieto sancito dall'art. 14 della disposizione sulla legge in generale (preleggi).

Per le ragioni sopra esposte la domanda sul punto va rigettata.

Nel merito della decisione arbitrale, si osserva che gli attori censurano l'operato dell'Arbitro per avere assunto una decisione secondo diritto anziché secondo equità con ciò violando i limiti del mandato definito dal su indicato art. 12 secondo cui la definizione delle controversie devono essere decise "ex bono et aequo".

La domanda deve essere disattesa, non emergendo dalla lettura della motivazione un abuso dell'Arbitro sotto il profilo censurato, essendo la decisione fondata su una valutazione equitativa.

Sul punto, è bene precisare che non contrasta con un giudizio equitativo la circostanza che l'Arbitro abbia deciso in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi emersi in sede di consulenza tecnica, in quanto un giudizio equitativo ben può fondarsi su elementi oggettivi, proprio per scongiurare forme arbitrarie di valutazioni. Il criterio di valutazione ispirato all'equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'equilibrio delle opposte posizioni e di perequazione degli interessi economici in gioco, si risolve in un equo apprezzamento fondato su valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il giudizio deve operare. Del resto la stessa parte attrice nell'invocare le conclusioni a cui era addivenuto il primo CTU, dot. De Luca, manifesta implicitamente la consapevolezza della necessità di una consulenza contabile.



Nel caso di specie, la decisione dell'Arbitro, pur muovendosi sulla base degli elementi forniti dal consulente, si è sviluppata attraverso una valutazione soggettiva che ha disatteso le conclusioni a cui il CTU è pervenuto, addivenendo, con ciò, ad un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello calcolato dal consulente. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, oltre al dato relativo al conteggio dell'IRAP, il risultato finale tiene conto anche dell'ulteriore versamento di € 5.250,00 effettuato in data 14.07.2010, che è stato imputato a titolo di acconto già percepito dalla Coscarella in occasione del recesso, modificando perciò la somma complessivamente corrisposta a tale titolo e portando tale complessivo importo a detrazione sulla somma definitivamente accertata e non invece sulla somma risultante prima dell'“abbattimento” (soluzione questa prospettata dal CTU).

Va osservato, altresì, che la stessa valutazione compiuta dal consulente introduce un elemento di equità che conduce le stesse conclusioni della relazione a discostarsi da una valutazione basata su un criterio “puro” di accertamento delle componenti reddituali, addivenendo a comparare gli elementi posti a base dell'individuazione delle somme spettanti alla convenuta con la somma offerta dagli stessi attori in altro giudizio arbitrale. Difatti il consulente dopo avere elencato i principali metodi normalmente utilizzati per la valutazione degli studi professionali (patrimoniale, finanziario, reddituale, del sovra-reddito, dell'*intuitus personae*, dei multipli di mercato), ha ritenuto di non applicare quello misto patrimoniale/reddituale (ritenuto dal CTU l'unico applicabile sulla base del tenore dell'art. 9.4 dell'Atto Costitutivo) ma di “normalizzare” tale dato con un abbattimento pari alla media della somma offerta ad un altro socio uscente, il che ha comportato una riduzione complessiva della somma finale riconosciuta alla Coscarella.

Pertanto, sulla base delle ragioni sopra esposte deve ritenersi che la decisione nonché il percorso argomentativo seguito nel giudizio arbitrale non si sia discostato dai limiti del mandato ricevuto.

Le ulteriori doglianze sollevate, diversamente, appaiono inammissibili perché volti a censurare i criteri di valutazione, di metodo e di giudizio adoperati dall'Arbitro.

Innanzitutto è inammissibile la censura relativa all'asserito vizio di iniquità dedotto da parte attrice, secondo cui la decisione non tiene conto del valore della media di quanto



percepito dall'associata negli undici anni precedenti, dell'assenza di conferimento iniziale e del mancato apporto di clientela allo Studio.

Sul punto va precisato che alla decisione arbitrale non può essere applicato il rimedio della manifesta iniquità, in quanto, per come sopra evidenziato, con tale strumento le parti affidano all'arbitro irrituale il compito di risolvere una controversia mediante una dichiarazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti e basata su di un giudizio di comparazione delle posizioni conflittuali. Per tale ragione, l'arbitrato si distingue dall'arbitraggio in quanto l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. La differenza principale tra le due figure attiene al profilo dei rimedi esperibili a fronte di una decisione ritenuta iniqua, in quanto la tutela tipica prevista nelle ipotesi di manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo di cui all'art. 1349 c.c. resta circoscritta all'ipotesi di arbitraggio, salvo il caso di "dolo" arbitrale, circostanza questa non dedotta.

Anche l'ulteriore doglianza secondo cui l'Arbitro avrebbe confuso il concetto di equità con quello di conciliazione giudiziale, sconfinando in un sindacato di merito, precluso a questo giudice ed in ogni caso non è fondato per le ragioni sopra esposte.

Inoltre, la decisione arbitrale nella parte in cui condanna gli attori al pagamento, non limitandosi al solo accertamento delle somme indicate, non invalida il lodo nella sua parte dichiarativa e non acquista efficacia esecutiva, tant'è che in questa sede parte convenuta con la domanda riconvenzionale di condanna chiede la formazione del titolo esecutivo.

Quanto al vizio relativo all'errore della decisione, va osservato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte "nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e



riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti". (Cass. n. 25268 del 01/12/2009).

Si afferma altresì che l'errore rilevante nella prospettiva dell'impugnabilità del lodo libero è esclusivamente l'errore di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà degli attori, per effetto di una falsa rappresentazione e di una alterata percezione delle realtà e degli elementi tipo sottoposti al loro esame, che si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposti altri inesistenti, ovvero abbiano dati come contestati fatti pacifici e viceversa (Cass. n. 813/2016).

Nel caso di specie, gli attori lamentano che la decisione è affetta da vari vizi riguardanti la metodologia di analisi degli elementi acquisiti, di fatto mutuata dalla relazione del CTU; la fumosità della motivazione nella parte in cui fa riferimento ai metodi classici di determinazione della quota, senza tuttavia precisarne i "tipi"; nell'errore incorso nella determinazione della quota che andava individuata sulla base della situazione patrimoniale esistente all'epoca del recesso, a differenza della partecipazione agli utili e alle perdite che doveva essere riferita alle sole operazioni in corso; nell'aver erroneamente omogenizzato il criterio degli utili e delle perdite a tutti i giudizi senza operare un distinguo tra quelli di nuova iscrizione e quelli di prossima conclusione, omettendo altresì di valutare la reale ed effettiva partecipazione del singolo associato uscente. Sul punto, censurano la decisione nella parte in cui, riconoscendo una partecipazione anche in riferimento alle "cause in corso", si viene a generare una sorta di indennità di avviamento non configurabile nel caso di specie; che tra altro il CTU non avrebbe considerato alcuna perdita, circostanza questa che stride con le ragioni stesse del recesso motivato proprio dal tenore eccessivo delle spese dello studio; che il calcolo ha tenuto conto degli utili riferito al periodo 2007- 2009 di gran lunga superiori a quelli riferibili ai peridi successivi; infine, che il risultato non si è formato su dati contabili effettivi degli anni 2010/2015.

Sulla base della prospettazione delle domanda, appare evidente che l'errore denunciato da parte attrice non è rivolto ad evidenziare un errore di percezione dell'arbitro



ovvero una alterata percezione della realtà o degli elementi di fatto sottoposti al suo esame degli arbitri, bensì in un errore di giudizio circa le metodologie applicata per addivenire ad una individuazione e quantificazione del valore della quota ed in particolare sul metodo di determinazione degli utili presi a base del calcolo e di attualizzazione di quelli futuri. Difatti, il prevalente contrasto attiene al criterio interpretativo relativo alle c.d. “operazioni in corso”, accertamento necessario per individuare gli utili “effettivi” che, secondo la prospettazione degli attori, è una operazione che va condotta sulla base dei dati contabili circoscritti agli anni 2010 - 2015, escludendo l’arco temporale posto a base delle indagini ed esteso anche al periodo 2007 – 2009.

Sotto tale profilo, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, l’indicazione dei metodi di indagine maggiormente impiegati per pervenire alla quantificazione della quota sono espressamente indicati nella relazione peritale.

Le ragioni della decisione non appaiono censurabili in questa sede, tenuto conto che le avverse doglianze si traducono in contestazioni relative all’erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ovvero in errori di giudizio o di apprezzamento nella interpretazione degli elementi anche probatori acquisiti e ciò vale anche per il profilo relativo alla questione dell’asserito riconoscimento della c.d. indennità di avviamento, questione che si traduce in una contestazione riconducibile al metodo di indagine adottato.

Con riferimento, altresì, all’ulteriore circostanza secondo cui la somma oggetto della transazione relativa alla vertenza riguardante il socio Greco sarebbe stata erroneamente indicata nella misura di € 50.000,00 anziché in quella corretta di € 30.000, ciò non integra un errore di percezione, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, il CTU non ha indicato la somma liquidata in concreto, ma solo quella offerta in fase di arbitrato e tale dato in effetti è coerente con quanto emerge dal verbale dell’adunanza del 15.12.2009 in cui l’avv. Caputi (allora difensore di parte attrice) proponeva la dilazione in cinque anni per il pagamento di tale importo (v. doc. 5 fasc. parte conv.).

Deve ribadirsi che l’errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o



viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (cfr. Cass. n. 11678/2001; Cass. n. 6830/2014).

Sul punto, non può addivenirsi ad una diversa conclusione sulla base della contestazione riferita all'asserito "errore" nel non avere valorizzato le somme versate da gennaio a luglio 2010 quale acconto sulla quota del socio receduto. Difatti, l'omessa inclusione di tali importi tra le voci relative agli importi versati a titolo di acconto, non appare integrare una ipotesi di errore di fatto inficiante la decisione arbitrale, atteso che trattasi di somme corrisposte in epoca precedente al perfezionamento del recesso. Oltretutto, l'assunto degli attori è smentito dalla documentazione prodotta agli atti (Fald. II, doc. 13) in cui emerge che i singoli assegni versati alla Coscarella a partire dal mese di gennaio 2010 sono somme distribuite al socio a titolo di partecipazione agli utili, stante la espressa indicazione contenuta nei singoli prospetti redatti da parte attrice e denominati "riparto associati" in cui sono indicati gli importi di spettanza a ciascun socio mensilmente ed in proporzione alla quota di partecipazione. Nello specifico, l'importo indicato nei prospetti è corrispondente a quello riportato nei singoli assegni emessi in favore dell'allora socio Coscarella.

Quanto sopra considerato, pertanto, conduce a ritenere che le contestazioni rivolte alla decisione arbitrale, non investendo la percezione della realtà fattuale, si risolvono in aspetti non censurabili perché volti a contestare i presupposti di analisi su cui si fonda, le cui argomentazioni, per come sopra chiarito, hanno condotto ad una determinazione dell'importo finale inferiore rispetto a quella rappresentato nella relazione, valorizzando ed imputando l'importo di € 5.250,00 come acconto sulla quota del socio uscente e sottraendo tale complessiva voce sulla somma definitivamente individuata.

Va disattesa, altresì, l'ulteriore contestazione riferita all'omessa valutazione delle "perdite" generate durante l'arco temporale attenzionato, in quanto il dato relativo agli utili maturati dallo Studio a partire dall'anno 2007 (Unico 2008 e seguenti) è stato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi al netto dei costi sostenuti (Fald. I. all. n. 8)

Infine, non può essere condivisa la doglianza relativa al riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo accertato a titolo di valore della quota del socio



receduto, atteso che l'errore in tal caso è di giudizio avendo riconosciuto la natura di debito di valore, circostanza questa che non può determinare l'annullamento del lodo, stante la preclusione di ogni impugnativa per errori di valutazione.

Per le ragioni sopra esposte la domanda di parte attrice non può essere accolta.

Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta tempestivamente da parte convenuta e per l'effetto condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore di Simona Coscarella della somma di € 289.087,84 oltre interessi e rivalutazione conformemente alla decisione arbitrale.

Assorbiti gli ulteriori profili.

Le ragioni della decisione unitamente alla particolarità della questione relativa alla disposizione ex 34 D.lgs 5/03, rispetto alla quale non vi è una interpretazione giurisprudenziale consolidata, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura del 50%, ponendole per il resto a carico di parte attrice stante la soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 4450/2016 RG, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna gli attori in solido al pagamento di € 289.087,84 in favore della convenuta, oltre interessi e rivalutazione a partire dalla 5.5.2016;
- 3) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna, per la restante metà, gli attori in solido alla refusione delle stesse in favore della convenuta che liquida in euro 6.339,00 per compensi professionali, € 1.214,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA;
- 4) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.

Così deciso in Cosenza il 20.09.2020

Il Giudice

Antonio Giovanni Provazza

